



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA
QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA
PQAI I

Roma,

Coordinamento Nazionale Agrinsieme
Via Mariano Fortuny 20
00192 Roma
coordinamento@agrinsieme.it

e p.c. Organismi di Controllo
LORO SEDI

Dipartimento dell'Ispettorato centrale della
tutela della qualità e della repressione frodi
dei prodotti agroalimentari
DG VICO
DG PREF

Comando Carabinieri Politiche Agricole
ccpacdo@carabinieri.it

ACCREDIA
info@accredia.it

.A.

OGGETTO: Richiesta di chiarimenti in merito all'applicazione del DM 309/2011

Con nota prot. 20/16 del 25 gennaio 2016 che si allega, Agrinsieme ha formulato alcune richieste di chiarimento in merito all'applicazione del decreto in oggetto, chiedendo in particolare:

- se il campo di applicazione del DM 309/2011 si applichi esclusivamente a prodotti destinati ad essere utilizzati come alimenti o mangimi, ai sensi del Reg. CE n. 178/2002;
- come debba essere valutato il riscontro di residui di sostanze non ammesse su matrici diverse da alimenti e/o mangimi, come ad es. sementi, terreno, piante, foglie, acqua, ecc.

In merito al primo punto, si conferma - come già chiarito in precedenti note della Scrivente Direzione -, che il DM n. 309 del 13/01/2011 si applica esclusivamente alle determinazioni analitiche riferite ai prodotti destinati all'alimentazione animale e al consumo umano. Ciò appare evidente dal combinato disposto dei seguenti articoli del citato DM:

- art. 1 che stabilisce che il decreto "si applica, in tutte le fasi di processo, ai prodotti agricoli vivi e non trasformati, ai prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come alimenti e ai mangimi";
- art. 2 che precisa che il decreto si riferisce alla "presenza di prodotti fitosanitari riscontrata nei prodotti di cui al precedente articolo".

Da quanto sopra ne consegue che il decreto in oggetto non si applica ai casi di ritrovamento di sostanze non ammesse su terreno, acqua, o altre matrici diverse da alimenti e/o mangimi.

In merito al secondo quesito, è opportuno precisare che in tutti i casi di ritrovamento di residui, sia su alimenti/mangimi che su altre matrici, spetta comunque all'organismo di controllo, ai

sensi dell'art. 65 del reg. (CE) n. 889/2008, analizzare i risultati delle analisi effettuate al fine di valutare la conformità delle tecniche di produzione con le norme di produzione biologica, nonché allo scopo di rilevare eventuali contaminazioni da parte di prodotti non autorizzati. In caso di sospetta irregolarità devono essere applicate le norme di cui all'art. 91 del Reg. (CE) n. 889/2008 e, in presenza di non conformità, adottate le corrispondenti misure previste ai sensi del DM n. 15962 del 20 dicembre 2013.

Si evidenzia, pertanto, che in caso di ritrovamento di sostanze non ammesse su matrici diverse da alimenti e/o mangimi, pur non applicandosi la soglia di decertificazione di cui al DM 309/2011, i risultati delle analisi dovranno essere attentamente esaminati dall'organismo di controllo, il quale dovrà svolgere gli opportuni accertamenti volti a chiarire l'origine delle contaminazioni e a verificare che l'operatore abbia adottato le necessarie misure preventive finalizzate a ridurre al minimo il rischio di contaminazioni accidentali. I risultati delle analisi dovranno inoltre essere utilizzati dagli organismi di controllo per una corretta valutazione del rischio relativa ai propri operatori controllati.



Il Direttore Generale
Emilio Gatto

